



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
PROT. N. 75317
DEL 30 / 11 / 2016
TIT./CL. VII / 2 - PARTENZA
CONTRATTI N. 1083 / 2016

## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

### CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO

Ricercatore "senior" art. 24, comma 3, lett. b), L. 30.12.2010 n. 240

Tra

L'Università degli Studi di Messina, C.F. 80004070837, in persona del legale rappresentante pro tempore, **Prof. Pietro Navarra**, nella sua qualità di Rettore, nato a Messina il 30.08.1968, domiciliato per la carica presso l'Università degli Studi di Messina, Piazza S. Pugliatti 1, 98122 Messina,

e

la **Dott.ssa Maria Gabriella Campolo** nata a Reggio Calabria (RC) il 13 gennaio 1980 e residente a Reggio Calabria in Via del Torrione 2/B, Codice Fiscale **CMPMGB80A53H224Z**, nel seguito denominata per brevità **Ricercatore**.

#### PREMESSO CHE

- il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n.1819 del 01 settembre 2015, disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010, nonché le modalità di svolgimento delle relative attività;
- con D.R. n.1307 del 15 giugno 2016, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. IV serie speciale Concorsi ed Esami n. 50 del 24.06.2016, su richiesta del Dipartimento di Economia è stata indetta, fra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la stipula di un contratto di diritto privato per ricercatore a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010, tipologia "senior", per il SC 13/D1 SSD SECS-S/01 "Statistica";
- con D.R. n. 2251/2016 sono stati approvati gli atti della suddetta valutazione comparativa e la Dott.ssa Maria Gabriella Campolo è risultata vincitrice;
- il Consiglio di Dipartimento di Economia nella seduta del 21.11.2016 ha proposto la chiamata della Dott.ssa Maria Gabriella Campolo quale ricercatore a tempo determinato "senior" per il SSD SECS-S/01 "Statistica";
- il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30.11.2016 ha espresso parere favorevole alla presa di servizio, il 30 novembre 2016, dei vincitori delle procedure di valutazione comparativa di cui al citato bando di selezione, quantificando la percentuale in aumento del trattamento economico da corrispondere ai titolari dei contratti "senior" nella misura del 10% del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

#### ART. 6

Al Ricercatore sarà corrisposto il trattamento economico annuo lordo iniziale spettante al ricercatore confermato maggiorato del 10% comprensivo della tredicesima mensilità e degli oneri a carico dell'Ente.

#### ART. 7

1. Il rapporto di lavoro ha durata triennale, non rinnovabile, a decorrere dal **30 novembre 2016** e cesserà il **29 novembre 2019**.
2. Nel terzo anno di contratto, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il Ricercatore, qualora abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 L. 240/2010, sarà valutato ai fini della chiamata nel ruolo dei professori associati, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. e), L. 240/2010.
3. In caso di esito positivo della valutazione, il Ricercatore, alla scadenza del presente contratto, è inquadrato nel ruolo dei professori associati.

#### ART. 8

1. Le parti possono recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni. Il recesso da parte dell'Amministrazione deve essere motivato.
2. Il Ricercatore a tempo determinato che intende recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e alla Struttura di riferimento.
3. Ciascuno dei contraenti può recedere senza preavviso dal presente contratto, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del codice Civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
4. L'Università provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio e responsabilità civile.

#### ART. 9


1. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni relative allo stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari, ivi compresa la responsabilità disciplinare, in quanto compatibili con la natura dell'instaurato rapporto di lavoro.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rimanda a quanto disciplinato dal vigente "Regolamento relativo all'istituzione e alla disciplina dei ricercatori a tempo determinato", alle disposizioni del capo I, titolo II del libro V del Codice Civile e alle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.

#### ART. 10

Il Ricercatore con la sottoscrizione del presente contratto acconsente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali per finalità inerenti e/o correlate allo svolgimento del rapporto di lavoro.


IL RICERCATORE

(Dott.ssa Maria Gabriella Campolo)



IL RETTORE

(Prof. Pietro Navarra)





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
PROT. N. 75317
DEL 30 / 11 / 2016
TIT./CL. VII / 2 - PARTENZA
CONTRATTI N. 1083 / 2016

## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

### CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO

Ricercatore "senior" art. 24, comma 3, lett. b), L. 30.12.2010 n. 240

Tra

L'Università degli Studi di Messina, C.F. 80004070837, in persona del legale rappresentante pro tempore, **Prof. Pietro Navarra**, nella sua qualità di Rettore, nato a Messina il 30.08.1968, domiciliato per la carica presso l'Università degli Studi di Messina, Piazza S. Pugliatti 1, 98122 Messina,

e

la **Dott.ssa Maria Gabriella Campolo** nata a Reggio Calabria (RC) il 13 gennaio 1980 e residente a Reggio Calabria in Via del Torrione 2/B, Codice Fiscale **CMPMGB80A53H224Z**, nel seguito denominata per brevità **Ricercatore**.

#### PREMESSO CHE

- il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n.1819 del 01 settembre 2015, disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010, nonché le modalità di svolgimento delle relative attività;
- con D.R. n.1307 del 15 giugno 2016, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. IV serie speciale Concorsi ed Esami n. 50 del 24.06.2016, su richiesta del Dipartimento di Economia è stata indetta, fra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la stipula di un contratto di diritto privato per ricercatore a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010, tipologia "senior", per il SC 13/D1 SSD SECS-S/01 "Statistica";
- con D.R. n. 2251/2016 sono stati approvati gli atti della suddetta valutazione comparativa e la Dott.ssa Maria Gabriella Campolo è risultata vincitrice,
- il Consiglio di Dipartimento di Economia nella seduta del 21.11.2016 ha proposto la chiamata della Dott.ssa Maria Gabriella Campolo quale ricercatore a tempo determinato "senior" per il SSD SECS-S/01 "Statistica";
- il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30.11.2016 ha espresso parere favorevole alla presa di servizio, il 30 novembre 2016, dei vincitori delle procedure di valutazione comparativa di cui al citato bando di selezione, quantificando la percentuale in aumento del trattamento economico da corrispondere ai titolari dei contratti "senior" nella misura del 10% del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

#### ART. 1

1. L'Università degli Studi di Messina, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, assume con contratto di lavoro di natura subordinata a tempo determinato di durata triennale, non rinnovabile, in regime di impegno a tempo pieno, la **Dott.ssa Maria Gabriella Campolo**.
2. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 7, commi 2 e 3, la titolarità del presente contratto non precostituisce diritto per l'accesso ai ruoli dell'Università degli Studi di Messina, né può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato o essere tacitamente prorogato.

#### ART. 2

1. Per la durata del presente contratto, l'impegno annuo complessivo per lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 350 ore.
2. L'attività di didattica integrativa consisterà in esercitazioni, seminari, attività di laboratorio, secondo modalità stabilite dalla struttura che assegna i carichi didattici, in rapporto alle esigenze di ciascun insegnamento. Tutte le attività avente carattere integrativo possono essere coperte da CFU fino ad un massimo di un terzo dei CFU assegnati al singolo insegnamento.
3. L'attività di servizio agli studenti consisterà nell'assistenza alla preparazione degli esami di profitto ed alla elaborazione delle tesi di laurea, in attività di orientamento e tutorato ed altre attività complementari. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui al Regolamento di Ateneo in materia di carico didattico dei ricercatori e dei ricercatori a tempo determinato.
4. Nel rispetto di tali obblighi, previo nulla osta del Consiglio di Dipartimento di afferenza, il Ricercatore potrà essere affidatario di insegnamenti a supplenza in altri Atenei ed Enti di Ricerca.
5. Qualora il Ricercatore sia destinato ad una Struttura dell'Ateneo convenzionata con il SSN e lo stesso svolga nell'ambito delle attività previste dal presente articolo, anche attività assistenziale, la stessa verrà espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l'Ente convenzionato e l'Università.

#### ART. 3

1. Le attività svolte dal Ricercatore sono soggette a verifica da parte del Consiglio della struttura di afferenza. La verifica viene effettuata con periodicità annuale ed attiene alla correttezza delle attività svolte nel rispetto dei doveri stabiliti dal presente contratto.
2. Il Ricercatore, a tal fine, al termine di ogni anno di contratto, consegna al Consiglio della struttura di appartenenza una dettagliata relazione sulle attività svolte.
3. Nel caso in cui all'esito della verifica siano accertate inadempienze dei doveri didattici e scientifici, tali da non consentire il proseguimento del contratto, sarà applicata la disciplina del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 del Codice Civile.

#### ART. 4

L'eventuale realizzazione di un'innovazione, suscettibile di brevetto, realizzata dal Ricercatore nell'espletamento delle proprie mansioni, è disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia di Regolamento di Ateneo relativo alla tutela della proprietà industriale.

#### ART. 5

1. Il presente contratto è incompatibile:
  - a) con la titolarità di assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
  - c) con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero,
  - d) con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati.
2. Il Ricercatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara espressamente di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità elencate al comma precedente.

#### ART. 6

Al Ricercatore sarà corrisposto il trattamento economico annuo lordo iniziale spettante al ricercatore confermato maggiorato del 10% comprensivo della tredicesima mensilità e degli oneri a carico dell'Ente.

#### ART. 7

1. Il rapporto di lavoro ha durata triennale, non rinnovabile, a decorrere dal **30 novembre 2016** e cesserà il **29 novembre 2019**.
2. Nel terzo anno di contratto, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il Ricercatore, qualora abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 L. 240/2010, sarà valutato ai fini della chiamata nel ruolo dei professori associati, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. e), L. 240/2010.
3. In caso di esito positivo della valutazione, il Ricercatore, alla scadenza del presente contratto, è inquadrato nel ruolo dei professori associati.

#### ART. 8

1. Le parti possono recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni. Il recesso da parte dell'Amministrazione deve essere motivato.
2. Il Ricercatore a tempo determinato che intende recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e alla Struttura di riferimento.
3. Ciascuno dei contraenti può recedere senza preavviso dal presente contratto, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del codice Civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
4. L'Università provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio e responsabilità civile.

#### ART. 9

1. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni relative allo stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari, ivi compresa la responsabilità disciplinare, in quanto compatibili con la natura dell'instaurato rapporto di lavoro.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rimanda a quanto disciplinato dal vigente "Regolamento relativo all'istituzione e alla disciplina dei ricercatori a tempo determinato", alle disposizioni del capo I, titolo II del libro V del Codice Civile e alle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.

#### ART. 10

Il Ricercatore con la sottoscrizione del presente contratto acconsente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali per finalità inerenti e/o correlate allo svolgimento del rapporto di lavoro.

**IL RICERCATORE**

(Dott.ssa Maria Gabriella Campolo)



**IL RETTORE**

(Prof. Pietro Navarra)

